



**CITTÀ DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 26**

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

*Principi e procedura di PG ordinaria.*

Decreto Legislativo del 10 aprile 2018, n. 36<sup>(1)</sup> “*Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103*”.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 66/2017.

In attuazione della legge di delega n. 103/2017 è stato emanato decreto in oggetto riguardante l'estensione della procedibilità «a querela di parte» per alcune fattispecie di reato (vds. tabella allegata)<sup>(2)</sup>.

Il provvedimento, che entra in vigore il **9 maggio 2018**, riguarda la modifica dei seguenti articoli 612 c.p. (Minaccia), 615 c.p. (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale), 617 *ter* (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617 *sexies* (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 619 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni), 620 c.p. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni), 640 c.p. (Truffa), 640 *ter* c.p. (Frode informatica) e 646 c.p. (Appropriazione indebita); ha inoltre introdotto, al Libro II (Dei delitti), due Capi III *bis* riguardanti disposizioni comuni sulla procedibilità, rispettivamente al Titolo XII (Delitti contro la persona) inserendo l'art. 623 *ter* c.p. (Casi di procedibilità d'ufficio) ed al Titolo XIII (Delitti contro il patrimonio) inserendo l'art. 649 *bis* c.p. (Casi di procedibilità d'ufficio).

Infine, con l'art. 12 del decreto in oggetto, sono dettate le disposizioni transitorie in materia di perseguibilità.

In allegato è stata predisposta una breve tabella riassuntiva delle norme modificate e di nuova introduzione.

AL/CC

Addì, 09/05/2018

IL DIRIGENTE DI PM  
Dr. Giovanni ACERBO  
(firmato in originale)

---

(1) GU n.95 del 24-4-2018

(2) Si veda il testo dell'articolo 1, comma 16, lettere a) e b) della legge 23 giugno 2017, n. 103.

**Decreto Legislativo 36/2018 - Tabella testo coordinato (in vigore dal 09/05/2018) -**

Articolo	Testo modificato	Note procedurali
<p><b>Art. 612 c.p.</b> “Minaccia”</p>	<p>Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. <b>Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.</b></p>	<p>Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: 1° c. G.d.P.; 2° c. Tribunale monocratico. 1° comma: <u>a querela</u> di parte 2° comma:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>a querela</u> di parte se minaccia grave e non ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> <li>• <u>d'ufficio</u> se minaccia grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> <li>• <u>d'ufficio</u> se minaccia effettuata in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p.</li> </ul> </p>
<p><b>Art. 615 c.p.</b> “Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale”</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno. <b>Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</b></p>	<p>Arresto: 1° c. facoltativo, in flagranza; 2° c. non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: Tribunale monocratico. 1° comma: <u>d'ufficio</u>. 2° comma:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>a querela</u> di parte se non ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> <li>• <u>d'ufficio</u> se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.</li> </ul> </p>
<p><b>Art. 617-ter c.p.</b> “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. <b>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</b></p>	<p>Arresto: facoltativo, in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: Tribunale monocratico. 1° comma:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>a querela</u> di parte se non ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> <li>• <u>d'ufficio</u> se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> </ul>                 2° comma: <u>d'ufficio</u>.             </p>

Articolo	Testo modificato	Note procedurali
<p><b>Art. 617-sexies c.p.</b> “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p><b>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</b></p>	<p>Arresto: facoltativo, in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: Tribunale monocratico.</p> <p>1° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>a querela</u> di parte se non ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> <li>• <u>d'ufficio</u> se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> </ul> <p>2° comma: <u>d'ufficio.</u></p>
<p><b>Art. 619 c.p.</b> "Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni”</p>	<p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.</p> <p><b>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</b></p>	<p>Arresto: 1° c. non consentito; 2° c. facoltativo, in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: Tribunale monocratico</p> <p>1° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>a querela</u> di parte se non ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> <li>• <u>d'ufficio</u> se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> </ul> <p>2° comma: <u>d'ufficio.</u></p>
<p><b>Art. 620 c.p.</b> "Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni”</p>	<p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b>Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</b></p>	<p>Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: Tribunale monocratico</p> <p><u>a querela</u> di parte se non ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale</p>

Articolo	Testo modificato	Note procedurali
<p><b>Art. 640 c.p.</b> "Truffa"</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</li> <li>- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;</li> <li>- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</li> </ul> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente <b>o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</b></p>	<p>Arresto: facoltativo, in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: Tribunale monocratico. <u>a querela</u> di parte; <u>d'ufficio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se ricorrono le circostanze previste dal 2° comma;</li> <li>• oppure se ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7;</li> <li>• oppure se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale</li> </ul>
<p><b>Art. 640-ter c.p.</b> "Frode informatica"</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma <b>o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</b></p>	<p>Arresto: 1° c. non consentito; 2° c. facoltativo, in flagranza, 3° c. facoltativo, in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito A.G. competente: Tribunale monocratico <u>a querela</u> di parte; <u>d'ufficio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma;</li> <li>• oppure se ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7;</li> <li>• oppure se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale</li> </ul>

Articolo	Testo modificato	Note procedurali
<b>Art 646 c.p.</b> “Appropriazione indebita”	Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.	Arresto: facoltativo, in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. A.G. competente: Tribunale monocratico_ 1° comma a querela di parte se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• seppur aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, numero 11 non ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> </ul> 1° comma d’ufficio se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, numero 11 ricorrano anche le circostanze aggravanti ad effetto speciale;</li> </ul> 2° comma a querela di parte se non ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; 2° comma d’ufficio se ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;
Articolo	Testo Nuovi Capi III-bis	Note
<b>Art. 623-ter c.p.</b> “Casi di procedibilità d'ufficio” <i>[Libro II, Titolo XII, Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilità.]</i>	<b>Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale</b>	<u>La procedibilità indicata in tabella è frutto del combinato disposto dell’art. 623-ter e degli articoli ivi indicati.</u>
<b>Art. 649-bis c.p.</b> “Casi di procedibilità d'ufficio” <i>[Libro II, Titolo XIII, Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilità]</i>	<b>Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.</b>	<u>La procedibilità indicata in tabella è frutto del combinato disposto dell’art. 649-bis c.p. e degli articoli ivi indicati.</u>

Articolo	Testo
<b>Art. 12 D.Lgs. 36/2018</b> “Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela”	Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.”

## Richiamo alla disciplina delle aggravanti ed aumenti/diminuzioni di pena

Articolo	Testo
<p><b>Art. 61 c.p.</b> “Circostanze aggravanti comuni”</p>	<p>Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: (omissis) 5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (omissis) 7) l'averne, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; (omissis) 11) l'averne commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità; (omissis)</p>
<p><b>Art. 63 c.p.</b> “Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena”</p>	<p>Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. <b>Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.</b> Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.</p>
<p><b>Art. 339 c.p.</b> “Circostanze aggravanti”</p>	<p>Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.</p>